

(N. 1956)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1955)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(MARAZZA)**

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(PICCIONI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(PELLA)**

**e col Ministro della Difesa**

**(PACCIARDI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 OTTOBRE 1951

---

Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

*a)* da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*b)* da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

*c)* da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;

*d)* da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

*e)* da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

*f)* da due rappresentanti iscritti all'Ente, designati rispettivamente dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare;

*g)* da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera *e*).

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**